

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4039 del 19/07/2024
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI PER ATTRAVERSAMENTO CON GUADO STRADALE E TRANSITO SU PISTE ESISTENTI COMUNE: BOLOGNA (BO) ; CASTEL MAGGIORE (BO) ; CALDERARA DI RENO (BO) CORSO D'ACQUA: FIUME RENO TITOLARE: CONSORZIO CAVE SOC. COOP. CODICE PRATICA N. BOPPT0837/24RN
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4198 del 19/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciannove LUGLIO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI PER ATTRAVERSAMENTO CON GUADO STRADALE E TRANSITO SU PISTE ESISTENTI

COMUNE: BOLOGNA (BO) - CASTEL MAGGIORE (BO) - CALDERARA DI RENO (BO)

CORSO D'ACQUA: FIUME RENO

TITOLARE: CONSORZIO CAVE SOC. COOP.

CODICE PRATICA N. BOPPT0837/24RN

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono Enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di Demanio Idrico:

- la Legge Regionale Emilia-Romagna (L.R.) n. 44/1995 e ss.mm.ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove

funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'Art. 16, comma 2 e all'Art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino Regionali (STB), ai sensi degli Artt. 86 e 89 del Decreto Legislativo (D.Lgs.) N. 112/98 e dell'Art. 140 e 142 della L.R. n. 3/1999;

- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la D.G.R. n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna (D.G.R.) 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma aggiornato delle Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 99/2023 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 che istituisce gli incarichi di funzione in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, con particolare riferimento all'incarico di funzione Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che in riferimento alle procedure relative alle concessioni d'uso del Demanio idrico:

- con la **L.R. n.7/2004**, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;
- con le **D.G.R. n. 2363/2016 e 714/2022** sono state definite le direttive di coordinamento delle Agenzie Regionali e di semplificazione dei procedimenti relativi ai provvedimenti di utilizzo del demanio idrico, ai sensi della L.R. n. 13/2015;
-

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia-Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- la D.G.R. 18 Giugno 2007, **n. 895** recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'Art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 29 Giugno 2009, **n. 913** recante "Revisione canoni del demanio idrico ex Art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

- la D.G.R. 11 Aprile 2011, **n. 469** recante "Revisione canoni del demanio idrico ex Art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 17 Febbraio 2014, **n. 173** recante "Revisione canoni del demanio idrico ex Art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- l'**Art. 8 della L.R. n. 2/2015**, recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale;
- la D.G.R. 28 Ottobre 2021, **n. 1717** recante "Disposizioni per la rideterminazione, specificazione dei canoni per l'utilizzo di acqua pubblica, semplificazione dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e disposizione per attuare la piantumazione di nuovi alberi nelle aree demaniali";

Vista l'istanza assunta al protocollo n. PG.2024.664 del 03/01/2024 e integrazioni assunte al protocollo n. PG.2024.15088 del 25/01/2024, Pratica **BOPPT0837/24RN**, presentata dalla Ditta **CONSORZIO CAVE SOC. COOP.** con Sede Legale a Castel Maggiore (Bo) - Fraz. Trebbo di Reno, Via Lame n.108, C.F. e P.IVA 00302490370, **nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore**, con cui viene richiesto il rinnovo senza modifiche della Concessione di area demaniale per attraversamento con guado stradale per una lunghezza di 20 m. e transito automezzi su piste esistenti per una lunghezza di 590 m. lungo il Fiume Reno, nell'area censita in parte al Catasto Terreni:

- del Comune di Bologna al Foglio 14 Mappale 4,
- del Comune di Castel Maggiore al Foglio 37 Mappale 158,
- del Comune di Calderara di Reno al Foglio 50 Mappali 20-21-24,

rilasciata con Determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 9444 del 05/07/2005 (Pratica BOPPT0837) e successivo rinnovo senza modifiche rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 3637 del 16/07/2018 (Pratica BOPPT0837/17RN01), con scadenza al 31/12/2023, e meglio identificato negli elaborati grafici allegati (parti integranti del presente atto - **Allegato 1 e 2**);

Dato atto che in data 25/06/2024 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011;

Considerato che l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di occupazione demaniale, **è assimilabile a "guado senza opere e transito su piste esistenti"**, ai sensi dell'Art. 20 L.R. 7/2004 secondo gli aggiornamenti delle D.G.R. citate in premessa;

Dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul **BURER n. 59 in data 28 FEBBRAIO 2024** non sono state presentate osservazioni, opposizioni al rilascio della concessione;

Considerato che la concessione è ubicata all'interno Sistema Regionale delle aree protette **SIC-ZPS IT 4050018 "Golena di San Vitale e Golena del Lippo"** e rientra nel campo di applicazione della D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;

Verificato che l'utilizzo del bene demaniale rientra nell'elenco dei Piani, Programmi, Progetti, Interventi e Attività (P/P/P/I/A) da considerarsi già pre-valutati positivamente in quanto non comportano incidenze negative dirette o indirette nei confronti delle specie animali e vegetali e/o degli habitat di interesse comunitario presenti nei siti Natura 2000, previo il rispetto di specifiche Condizioni d'Obbligo contenute nel disciplinare di concessione allegato al presente atto (ai sensi della D.G.R. 1191/2007 così come precisato con D.G.R. 1174/2023 - Nuova VINCA);

Preso atto della mancata trasmissione da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna del parere di competenza richiesto ai sensi del R.D. 523/1904 con il protocollo n. PG.2024.29496 del 15/02/2024 che pertanto **si intende acquisito in senso favorevole al rilascio del rinnovo di concessione, confermando le prescrizioni contenute nel**

nell'Autorizzazione Idraulica rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 1351 del 23/04/2018 parte integrante della Determinazione Dirigenziale n. 3637 del 16/07/2018 oggetto di rinnovo, ai sensi dell'art. 17-bis della Legge 241/1990 applicato nei termini previsti dalla DGR 714/2022;

Verificato che il concessionario è in regola con i versamenti dei canoni richiesti per il periodo di validità della precedente concessione, fino al 31/12/2023;

Verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria per la domanda di concessione pari ad **€ 75,00**;
- del canone di concessione per l'anno **2024 pari ad € 956,14**;
- dell'integrazione del deposito cauzionale pari ad un importo di **€ 231,14**;

Preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del **Legale Rappresentante pro-tempore** in data 05/07/2024 (assunta agli atti con PG.2024.123907 del 05/07/2024);

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

Visto il D. Lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rilasciare alla Ditta **CONSORZIO CAVE SOC. COOP.** con Sede Legale a Castel Maggiore (Bo) - Fraz. Trebbo di Reno, Via Lame n.108, C.F. e P.IVA 00302490370, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, **il rinnovo senza modifiche della Concessione di area demaniale per attraversamento con guado stradale per una lunghezza di 20 m. e transito automezzi su piste esistenti per una lunghezza di 590 m. lungo il Fiume Reno**, nell'area censita in parte al Catasto Terreni:

- in Comune di Bologna al Foglio 14 Mappale 4,
- in Comune di Castel Maggiore al Foglio 37 Mappale 158,
- in Comune di Calderara di R. al Foglio 50 Mappali 20-21-24, meglio identificato negli elaborati grafici allegati come parte integrante del presente atto (**Allegato 1 e 2**), rilasciata con Determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 9444 del 05/07/2005 e Determinazione Dirigenziale n. 3637 del 16/07/2018;

2) di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e durata fino al 31/12/2029, ai sensi dell'Art. 17 della L.R. n. 7/2004), ed il Concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza;

3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

4) di confermare le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, contenute nell'Autorizzazione Idraulica rilasciata con determinazione n. 1351 del 23/04/2018 oggetto di rinnovo (Pratica BOPPT0837/17RN01);

5) di stabilire che il **canone annuale**, per l'uso assimilabile a **"guado senza opere e transito su piste esistenti"**, calcolato applicando l'Art. 20 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere Regionali citate in premessa e dell'Art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., **è rideterminato in € 956,14= per l'anno 2024**, importo

versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

6) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2024, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

7) di stabilire che il Concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2024, **entro il 31 Marzo** dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti Online / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

8) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'Art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;

9) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 20, comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., è **fissata in € 956,14=, non ha necessitato di adeguamento dell'importo originariamente versato di € 231,14=,** dell'importo di € 725,00 versato a garanzia della concessione rilasciata con Determina n.9444 del 05/07/2005 (in riferimento al procedimento n. BOPPT0837);

10) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

11) di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/2011;

12) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

13) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

14) di inviare copia del presente provvedimento:
- all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna;
- al Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna,
per gli adempimenti di competenza;

15) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpa alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

16) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli Ubaldo Cibin;

17) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D. Lgs. n.

104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di occupazione demaniale, richiesta dalla Ditta **CONSORZIO CAVE SOC. COOP.** con Sede Legale a Castel Maggiore (Bo) - Fraz. Trebbo di Reno, Via Lame n.108, C.F. e P.IVA 00302490370, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore,

Art. 1

Oggetto di concessione

Corso d'acqua: **Fiume Reno**

Comune: **Catasto Terreni** del:

- Comune di **Bologna** al Foglio 14 Mappale 4,
- Comune di **Castel Maggiore** al Foglio 37 Mappale 158,
- Comune di **Calderara di Reno** al Foglio 50 Mappali 20-21-24,

Concessione di: attraversamento con guado stradale per una lunghezza di 20 m. e transito automezzi su piste esistenti per una lunghezza di 590 m. lungo il Fiume Reno, meglio identificato negli elaborati grafici allegati come parte integrante del presente disciplinare (**Allegato 1 e 2**);

Pratica n. **BOPPT0837**, Domanda assunta al protocollo n. n. PG.2024.664 del 03/01/2024 e integrazioni assunte al protocollo n. PG.2024.15088 del 25/01/2024

Art. 2

Condizioni generali

Il presente Disciplinare Tecnico è rilasciato per **l'occupazione demaniale dei terreni in oggetto** come indicato nella documentazione allegata alla domanda suddetta, **nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi**;

L'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente Atto;

Il Concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte

dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati;

La presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti, ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di Polizia Idraulica;

Il Concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

Il Concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita, saranno a totale carico del Concessionario, e per eventuali danni che venissero arrecati all'Amministrazione Concedente;

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

Art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

La concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo Concessionario.

Art.4

Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha durata **dall'adozione dell'Atto sino al**

31/12/2029 (ai sensi dell'Art. 17 della L.R. n.7/2004).

L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'Art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi e l'area dovrà essere restituita pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto o cosa, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

Il Concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il **termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza**, nei termini indicati dall'Art.18 della L.R. n.7/2004.

Art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente.

Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

Art.6

Canone annuo e cauzione

Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'Atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di **domanda scritta da parte dell'ex Concessionario, previa verifica dell'ottemperanza degli obblighi** inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

Art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area da parte del personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la **decadenza della concessione** a norma dell'Art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto di tutte le specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere relative all'utilizzo del bene demaniale, contenute nell'Autorizzazione Idraulicarilasciata con determinazione n. 1351 del 23/04/2018 oggetto di rinnovo (Pratica BOPPT0837/17RN01).

Art.9

Condizioni d'obbligo nei siti Rete Natura 2000

In relazione alle interferenze della concessione con l'area **SIC-ZPS IT 4050018 "Golena di San Vitale e Golena del Lippo"** la cui Autorità VINCA è il Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna, **il Concessionario è tenuto al rispetto:**

delle seguenti condizioni d'obbligo per la specifica tipologia d'intervento, come previsto dalla Determina Dirigenziale n. 14585 del 03/07/2023, allegato A - *Ambito Vinca Acque Lotiche Infrastrutture Viare*, **ai sensi della D.G.R. 1174/2023 - Nuova VINCA:**

- I P/P/P/I/A non devono prevedere l'abbattimento di alberi, vivi o morti, autoctoni o alloctoni, con diametro maggiore di 40 cm (a 1,30 m di altezza), qualora stabili (sane e non inclinate) e non ubicate in alveo o negli argini, e non devono interessare specie tutelate dalle norme vigenti,
- L'intervento di taglio della vegetazione infestante è da considerarsi prealutato a condizione che si tratti prevalentemente di rovo (*Rubus spp.*), vitalba (*Clematis vitalba*), felce aquilina (*Pteridium aquilinum*) o di specie incluse nella lista delle specie vegetali esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale,
- Al termine dei lavori o delle attività devono essere rimossi e smaltiti tutti i rifiuti prodotti, nonché qualsiasi materiale, opera, terreno o pavimentazione utilizzati per l'installazione del cantiere,
- Non siano realizzate nuove infrastrutture viarie di accesso di tipo permanente,
- Non siano realizzate aree di servizio o di deposito di materiali di tipo permanente in aree naturali o seminaturali,
- Non siano realizzate aree di cantiere in aree con presenza di habitat di interesse comunitario,
- Si provveda al ripristino dei luoghi in caso di realizzazione di piste o di aree di deposito di tipo temporaneo,
- Vengano rimossi i manufatti e le opere non più in uso,
- Non vi siano modifiche del tracciato, delle dimensioni o dell'ubicazione dell'infrastruttura viaria,

- I lavori di manutenzione non comportino: un aumento significativo della superficie impermeabilizzata, un ampliamento della larghezza dell'infrastruttura viaria, la modifica della tipologia del fondo stradale o la modifica delle caratteristiche costruttive,
- I nuovi fari di illuminazione siano rivolti verso il terreno e l'illuminazione sia rispettosa della Legge Regionale n. 19/03 recante "Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico" e della direttiva regionale per l'applicazione dell'art. 2 della legge stessa,
- La posa ex novo di barriere di protezione o barriere fonoassorbenti, in caso di pannelli trasparenti, preveda la dotazione di dispositivi di dissuasione per l'avifauna,
- Si tratti di interventi di ricostruzione, restauro, ripristino, risanamento conservativo o pulizia delle opere e dei manufatti idraulici o di infrastrutture viarie,
- L'eventuale taglio della vegetazione arborea e arbustiva, viva o morta, e la movimentazione del materiale litoide in alveo, finalizzati all'accesso all'area di cantiere, sia limitato al minimo indispensabile per consentire ai mezzi di poter accedere alle opere sulle quali effettuare l'intervento di manutenzione,
- Siano adottati gli accorgimenti per salvaguardare la fauna ittica, per ridurre al minimo l'intorbidamento delle acque, per evitare lo sversamento di sostanze inquinanti e il prosciugamento del corso d'acqua, e, se del caso, provvedendo allo spostamento della fauna ittica in luoghi idonei,
- In caso di lavori che interessino la modifica del fondo del corso d'acqua, i lavori devono essere eseguiti in modo tale che il fondo presenti caratteristiche morfologiche seminaturali (irregolarità, presenza di materiale litoide di varie dimensioni, presenza di buche, ecc.), al fine di non determinare una banalizzazione dell'ambiente fluviale,
- Non siano realizzate aree di cantiere in aree con presenza di habitat di interesse comunitario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.